

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

MARIATERESA CARBONE
Università Magna Græcia di Catanzaro

CRIMINIS PER AETATEM CAPAX SIT.
OSSERVAZIONI A MARGINE DI CTh. 16.6.6 PR.

Il sesto titolo del sedicesimo libro del *Codex* Teodosiano, intitolato *Ne sanctum baptismum iteretur*, accoglie solo sette costituzioni concentrate in un arco di tempo abbastanza breve, un quarantennio (dal 373 a 413).

Le prime cinque¹ sono state promulgate in Occidente e dirette soprattutto a perseguire il Donatismo².

Le ultime due, orientali, sono indirizzate alla persecuzione di altre sette minori che proponevano anch'esse la reiterazione del battesimo³.

¹ Va precisato che, molto probabilmente, le ultime tre costituzioni emanate in Occidente, accolte nel titolo in esame – precisamente la CTh. 16.6.3, la CTh. 16.6.4 e la CTh. 16.6.5 – costituiscono la gran parte di un unico provvedimento; riportano, infatti, la stessa data, il medesimo luogo di emanazione (*dat. prid. id. Feb. Rav(ennae) Stilichone II et Anthemio cons.*) e sono dirette allo stesso funzionario (*Hadriano praefecto praetorio*). Secondo quanto è stato da tempo evidenziato si tratta dell'“editto di unione” emanato da Onorio per riuscire ad ottenere coattivamente il rientro dei donatisti nella chiesa cattolica. Sul punto cfr., tra gli altri, M. FIORENTINI, *Il giurista e l'eretico. Critica delle fonti e irenismo religioso nella prima età moderna*, Ariccia 2016, 113 ss., e, molto diffusamente, D. BOICU, *Codex Theodosianus. Liber XVI.6: Ne sanctum baptismum iteretur*, in *Revista Teologică*, 2020, 217 ss. Lo studioso rumeno illustra in modo puntuale il contesto storico che determinò la promulgazione di questo importante provvedimento, i suoi contenuti e i collegamenti con altre costituzioni accolte sempre nel Codice di Teodosio.

² Sul Donatismo segnalo, tra i lavori relativamente recenti, una interessante raccolta di contributi: AA.VV., *The uniquely african controversy. Studies on Donatist Christianity*, edito da A. DUPONT-M.A. GAUMER-M. LAMBERIGTS in collaborazione con N. DE MAEYER-B. VAN EGMOND, Leuven-Paris-Bristol 2015, 1 ss.

³ In particolare si trattava dei Novaziani o Protopaschiti e degli Eunomiani, come può evincersi da CTh. 16.6.6 e CTh. 16.6.7 (v. *infra*, 455 s. e 458).

La violazione del divieto sarebbe consistita nell'impartire nuovamente questo sacramento a coloro che lo avevano già ricevuto nel nome della Santissima Trinità⁴.

La reiterazione del battesimo si reputava una prassi eretica. Lo si evince da due circostanze. Innanzitutto dal fatto che il titolo CTh. 16.6 viene subito dopo quello, molto lungo e articolato, dedicato alla persecuzione degli eretici in generale. In secondo luogo dalla circostanza che proprio nella penultima costituzione accolta nel titolo appena indicato (*De Haereticis*), provvedimento che rappresenta una sorta di testo unico promulgato da Teodosio II sulla persecuzione dei vari tipi di eresia, vi è un paragrafo, il quarto (CTh. 16.5.65.4), esplicitamente dedicato a condannare la ripetizione del sacramento battesimale⁵.

Nella prima costituzione del titolo *Ne sanctum baptismum iteretur* (CTh. 16.6.1)⁶ come soggetto attivo del reato risulta la sola persona che

⁴ Sulla prassi di reiterazione del battesimo e soprattutto sulle ragioni determinanti la considerazione di essa quale pratica eretica cfr.: A. EHERHARDT, *Christian Baptism and Roman Law*, in *Festschrift Guido Kisch. Rechtshistorische Forschungen*, Stuttgart 1955, 147 ss.; P.G. CARON, *Ne sanctum baptismum iteretur* (CTh. 16.6; C. 1.6), in *AARC*, 6, Perugia-Città di Castello 1986, 167 ss.; S. PIETRINI, *Religio e Ius Romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano 2002, 105 ss.; M. FIORENTINI, *François Bauduin e gli eretici. Dell'uso strumentale delle fonti romane e di una non innocente interpolazione*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, diretto da L. Labruna, a cura di M.P. BACCARI-C. CASCIONE, Tomo secondo [Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana], Napoli 2006, 1501; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, Scienza giuridica, Codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 267; D. BOICU, *Codex Theodosianus. Liber XVI.6*, cit., 210 ss.

⁵ CTh. 16.5.65.4 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio praefecto praetorio ...*Nulli haereticorum danda + licentia vel ingenuos vel servos proprios, qui orthodoxorum sunt initiati mysteriis, ad suum rursus baptismum deducendi, nec vero illos, quos emerint vel qualitercumque habuerint necdum suae superstitioni coniunctos, prohibendi catholicae sequi religionem ecclesiae. Quod qui fecerit vel, cum sit ingenuus, in se fieri passus sit vel factum non detulerit, exilio ac decem librarum auri multa damnabitur, testamenti et donationis faciendae utrique deneganda licentia*. Dat. III kal. Iun. Costantinopoli Felice et Tauro cons. Nel *Codex repetitae praelectionis* la CTh. 16.5.65.4 verrà accolta in C. 1.6.3, dunque chiuderà il titolo sesto del primo libro costituente il '*Ne baptismum sanctum iteretur*' giustiniano.

⁶ CTh. 16.6.1 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Iulianum procons. Africae. *Antistitem, qui sanctitatem baptismi illicita usurpatione geminaverit et contra instituta omnium eam gratiam iterando contaminaverit, sacerdotio indignum esse censemus*. Dat. X kal. Mart. Treviris Valentiniano et Valente IIII AA. cons. (373 Feb. 20).

ha amministrato il battesimo, alla quale è comminata esclusivamente l'indegnità del sacerdozio (*sacerdotio indignum esse*); la seconda costituzione (CTh. 16.6.2)⁷ aggiunge come sanzione la confisca dei luoghi ove tale *crimen* viene consumato e soltanto nella quarta costituzione del titolo (CTh. 16.6.4)⁸ si moltiplicano sia i soggetti attivi del reato sia le pene corrispondenti.

⁷ CTh. 16.6.2 Impp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Florianum vicarium Asiae. *Eorum condemnamus errorem, qui apostolorum praecepta calcantes Christiani nominis sacramenta sortitos alio rursus baptisate non purificant, sed incestant, lavacri nomine polluentes. Eos igitur auctoritas tua erroribus miseris iubebit absistere ecclesiis, quas contra fidem retinent, restitutas catholicae. Eorum quippe institutiones sequendae sunt, qui apostolicam fidem sine intermutatione baptismatis probaverunt. Nihil enim aliud praecipimus volumus, quam quod evangeliorum et apostolorum fides et traditio incorrupta servavit, sicut lege divali parentum nostrorum Constantini Constanti Valentiniani decreta sunt. Sed plerique expulsi de ecclesiis occulto tamen furore grassantur, loca magnarum domorum seu fundorum illicite frequentantes; quos fiscalis publicatio comprehendet, si piaculari doctrinae secreta praebuerint, nihil ut ab eo tenore sanctio nostra deminuat, qui dato dudum ad nitentium praecepto fuerat constitutus. Quod si errorem suum diligunt, suis malis domesticoque secreto, soli tamen, foveant virus impiae disciplinae.* Dat. XVI kal. Nov. Constantinopoli Gratiana A. IIII et Merobaude cons. (377 Oct. 17).

⁸ CTh. 16.6.4 pr. Impp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Hadriano pp. *Adversarios catholicae fidei exstirpare huius decreti auctoritate prospeximus. Ideoque intercidendam specialiter eam sectam nova constitutione censuimus, quae, ne haeresis vocaretur, appellationem schismatis praeferebat. In tantum enim sceleris progressi dicuntur hi, quos Donatistas vocant, ut baptismata sacrosanctum mysterium recalcatis temeritate noxia iterarint et homines semel, ut traditum est, munere divinitatis ablutos contagione profanae repetitionis infecerint. Ita contigit, ut haeresis ex schismate nasceretur. Inde male credulas mentes ad spem secundae indulgentiae blandus error invitavit; facile est enim persuadere peccantibus veniam prius praestitam denuo posse praestari, quae, si concedi iterum eodem modo potest, non intellegimus, cur tertio denegetur. Hi vero et servos vel homines iuri proprio subditos iterati baptismatis polluunt sacrilegio. Quare hac lege sancimus, ut quisquis post haec fuerit rebaptisatus detectus, iudici qui provinciae praesidet offeratur, ut facultatum omnium publicatione multatus inopiae poenam, qua in perpetuum afficiatur, expendat, ita ut filiis eorum, si a paterna societatis pravitate dissentiant, ea quae fuerint paterna non pereant, ut, si ipsos forsitan scaevitas paternae depravationis implicuit ac reverti ad catholicam religionem malunt, adipiscendorum his bonorum copia non negetur. (1) Ea praeterea loca seu praedia, quae feralibus sacrilegiis deinceps constititerit praebuisse secretum, fisci viribus adplicentur, si tamen dominus aut domina aut praesens forte fuisse aut consensum praestitisse prodetur: quos quidem iusta etiam per sententiam notabit infamia. Si vero his nesciis*

In primo luogo viene sanzionato con la confisca di tutti i beni e la povertà in perpetuo (*inopiae poena, qua in perpetuum afficiatur*) colui che amministra per la seconda volta il battesimo. In secondo luogo sono puniti con l'infamia e la confisca dei fondi i proprietari dei luoghi ove siano state consumate tali nefandezze, a condizione che si provi il loro consenso (*si tamen dominus aut domina aut praesens forte fuisse aut consensum praestitisse prodetur*). Quando il consenso manchi, essendo stati inquilini e procuratori a mettere a disposizione gli immobili per la consumazione del reato non si procederà alla loro confisca (*praeiudicio a praediorum publicatione suspeso*) ma coloro che li hanno concessi saranno battuti e mandati in esilio a vita (*sceleris auctores cohercitos plumbo exilium, in quo omni vitae suae tempore adficientur, accipiet*). In terzo luogo, si considera il comportamento di coloro che non temono di ricevere il battesimo per la seconda volta o che acconsentendo non lo condannino (*iterare baptismum non timuerint aut qui consentiendo hoc facinus propria huius societatis permixtione damnauerint*). Questi verranno puniti con l'impossibilità di testare, di ricevere per donazione e di concludere contratti (*non solum testandi sibi, verum adipiscendi ali-*

per conductorem procuratoremve eorum in domo agitatum huiusmodi facinus comprobatur, praeiudicio a praediorum publicatione suspeso impliciti sceleris auctores cohercitos plumbo exilium, in quo omni vitae suae tempore adficientur, accipiet. (2) *Ac ne forsitan sit liberum conscientiam piacularis flagitii perpetrati intra domesticos parietes silentio celare, servis, si qui forsitan ad rebaptizandum cogentur, refugiendi ad ecclesiam catholicam sit facultas, ut eius praesidio adversus huius criminis et societatis auctores adtributae libertatis praesidio defendantur liceatque his sub hac condicione fidem tueri, quam extorquere ab invitis domini temptaverint, nec adsertores dogmatis catholici ea, qua ceteros, qui in potestate sunt positi, oportet ad facinus lege constringi, et maxime convenit omnes homines sine ullo discrimine condicionis aut status infusae Caelitus sanctitatis esse custodes.* (3) *Sciant ii vero, qui ex supra dictis sectis iterare baptismum non timuerint aut qui consentiendo hoc facinus propria huius societatis permixtione damnauerint, non solum testandi sibi, verum adipiscendi aliquid sub specie donationis vel agitandorum contractuum in perpetuum copiam denegatam, nisi pravae mentis errorem revertendo ad veram fidem consilii emendatione correxerint.* (4) *Illos quoque par nihilo minus poena constringat, si qui memoratorum interdictis coetibus seu ministeriis praebuerint conventiam, ita ut moderatores provinciarum, si in contemptum sanctionis huiusce consensum putaverint commodandum, sciant se viginti libras auri esse multandos, officia etiam sua simili condemnatione subiuganda. principales vel defensores civitatum, nisi id quod praecipimus fuerint exsecuti vel his praesentibus ecclesiae catholicae vis fuerit illata, eadem multa se noverint adinendos. Dat. prid. id. Feb. Ravennae Stilichone II et Anthemio cons. (405 Feb. 12).*

quid sub specie donationis vel agitandorum contractuum in perpetuum copiam delegata) fino a quando non diano prova di conversione (*nisi pravae mentis errorem revertendo ad veram fidem consilii emendatione correxerint*). Infine, coloro che si renderanno complici delle riunioni dei ministeri interdetti saranno sottoposti alla medesima sanzione (*Illos quoque par nibilo minus poena constringat, si qui memoratorum interdictis coetibus seu ministeriis praebuerint coniventiam*), mentre i funzionari che non applicheranno le pene previste verranno multati (*moderatores provinciarum, si in contemptum sanctionis huiusce consensum putaverint commodandum, sciant se viginti libras auri esse multandos, officia etiam sua simili condemnatione subiuganda. principales vel defensores civitatum, nisi id quod praecipimus fuerint exsecuti vel his praesentibus ecclesiae catholicae vis fuerit illata, eadem multa se noverint adtinendos*).

In CTh. 16.6.4.2 si prevedono, inoltre, misure per favorire la conversione degli schiavi costretti a ribattezzarsi.

Dunque per la prima volta è nel provvedimento appena esaminato che si considera soggetto attivo del reato non solo chi amministra il sacramento ma anche colui che lo riceve per la seconda volta e, al proposito, se ne sottolinea la partecipazione consapevole (*iterare baptisma non timuerint aut qui consentiendo hoc facinus propria huius societatis permixtione damnaverint*). Le pene cui il ribattezzato andrà incontro, però, sono diverse da quelle previste nei confronti del ministro ribattezzante. Potremmo definirle come una sorta di “povertà in atto” (confisca dei beni) per il ministro e una “povertà in potenza” per il ribattezzato (impossibilità di compiere la maggior parte degli atti di gestione del suo patrimonio).

Il fatto di considerare soggetti attivi del reato sia il ministro che il ribattezzato caratterizza anche il *principium* della prima costituzione emanata in Oriente, la CTh. 16.6.6:

Impp. Honorius et Theodosius AA. ad Anthemium praefectum praetorio. Nullus rebaptizandi scelus adripiat nec eos, qui orthodoxorum ritu fuerint initiati, caeno profanatarum religionum haeticorumque sordibus polluere moliatur. Quod licet fidamus metu severissimae interminationis a nullo penitus, ex quo interdictum est, fuisse commissum, tamen, ut pravae mentis homines ab illicitis temperent vel coacti, volumus renovari, ut, si quis rebaptizasse, ex quo lex lata est, quempiam de mysteriis catholicae sectae fuerit detectus, una cum eo, quia piaculare crimen con-

misit, si tamen criminis per aetatem capax sit cui persuasum sit, statuti prioris supplicio percullatur... Dat. XII kal. April. Constantinopoli Lucio V. C. cons. (413 Mart. 21)

Con riguardo al modo con cui la cancelleria di Teodosio inquadra la questione sembra tuttavia che si diano due differenze rispetto a quanto sancito in CTh. 16.6.4.

Anzitutto la pena a cui vengono sottoposti ministro e ribattezzato sembrerebbe uguale per entrambi (*si quis rebaptizasse... quempiam de mysteriis catholicae sectae fuerit detectus, una cum eo, piaculare crimen commisit... statuti prioris supplicio percullatur*). In secondo luogo, ricorre l'indicazione che colui che riceverà il battesimo sarà punito solo *si criminis... per aetatem capax sit*.

Per quanto riguarda la prima precisazione, ossia l'uguaglianza di trattamento sanzionatorio, il condizionale è d'obbligo a causa della formula di rinvio impiegata dalla cancelleria, appunto «*statuti prioris supplicio*». La circostanza ha determinato la possibilità per gli autori di pronunciarsi in modo vario sull'individuazione della sanzione effettivamente richiamata in CTh. 16.6.6 pr.

Alcuni studiosi hanno sostenuto che la pena cui implicitamente Teodosio si riferiva fosse quella di morte e ciò sulla base del collegamento con la versione giustiniana di CTh. 16.6.6 pr., ossia C. 1.6.2, ove l'inciso «*statuti prioris supplicio*» risulta sostituito⁹ dalla espressione «*ultimo supplicio*»¹⁰. Si tratta, però, d'ipotesi difficilmente condivisibile. Rin-

⁹ Sulle ragioni determinanti una tale sostituzione da parte dei compilatori giustiniane mi permetto di rinviare al mio *Ultimum supplicium o esilio. Sulla pena irrogata da Teodosio II in caso di reiterazione del battesimo*, in *SDHI*, 87, 2021, 309 ss.

¹⁰ Il Gotofredo (*Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi. Praemittuntur Chronologia Accuratio, Cum Chronico Historico & Prolegomena: Subjiciuntur, Notitia Dignitatum, Prosopographia, Topographia, Index Rerum, & Glossarum Nomicum. Opus Posthumum; Diu in Foro, & Schola Desideratum, Recognitum, & Ordinatum ad usum Codicis Justiniani opera, & Studio Antonii Marvillii Antecessoris*. Lugduni: Sumptibus Ioannis-Antonii Huguentan & Marci-Antonii Rauaud, 1665, VI.2, 200 nt. II) alla locuzione *statuti prioris* appone «*ultimo supplicio: ita Cod (ex) Iust. (inianus) & recte ut puto*». Biondo Biondi (*Il diritto romano cristiano. 2. La giustizia-Le persone*, Milano 1952, 352 e nt. 1) sostiene sul punto che *statuti prioris supplicio* implichi la pena di morte precisando che la legge del Teodosiano ha «*statuti prioris supplicio*» mentre nel *Codex repaetitae praelectionis* si ha esplicitamente «*ultimo supplicio*». Nel medesimo senso si esprime Pier Giovanni Caron (*Ne sanctum baptisma iteretur* cit., 176 e

viare al «*statuti prioris supplicium*» significa, infatti, rimandare letteralmente “alla sanzione del provvedimento precedente” e la costituzione precedente a CTh. 16.6.6 pr., almeno nella sistematica del titolo 16.6 del Teodosiano¹¹, non può essere rappresentata altro che dalla gran parte del cd. editto di unione di Onorio, accolto, come si è prima accennato¹², in CTh. 16.6.3-5¹³. Ora in nessuna delle fattispecie ivi prospettate era prevista la pena di morte¹⁴. Dunque se si suppone che con l’espressione «*statuti prioris supplicium*» si intendesse far riferimento a tale provvedimento il rinvio alla pena capitale va escluso.

A favore dell’esclusione del richiamo alla sanzione anzidetta milita anche un secondo indizio. Anche in una costituzione successiva di Teodosio II¹⁵, del 428, la ripetizione del battesimo è punita con pene diverse da quella capitale. Rimarrebbe, quindi, difficile da comprendere come mai, dopo poco più di un decennio, lo stesso imperatore avrebbe deciso di alleggerire il trattamento sanzionatorio del *crimen* in questione.

L’unica perplessità che rimane è se CTh. 16.6.6 pr. presupponesse l’applicazione a ribattezzante e ribattezzato di pene diverse, come

nt. 35) secondo il quale CTh. 16.6.6 pr. comminerebbe la pena di morte, sempre evidenziando il collegamento tra “*statuti prioris supplicio*” e “*ultimo supplicio*” di C. 1.6.2. Così anche M. HILLAR, *The Legacy of Servetus: Humanism and Beginning of Change of the Social Paradigm. On the Occasion of 450th Anniversary of His Martyrdom*, in *Journal of the Radical Reformation*, 11, 2002, 35.

¹¹ Altra possibilità è che con l’espressione “*statuti prioris*” Teodosio si fosse riferito ad un suo precedente provvedimento. Non avendo alcuna notizia a riguardo sarebbe probabilmente più opportuno esercitare l’*ars ignorandi* anche se qualche indizio sembrerebbe deporre in tal senso, come cercherò di evidenziare di seguito nel testo.

¹² Cfr. *supra*, nt. 1.

¹³ Il primo a sostenere che l’inciso «*statuti prioris supplicio*» di CTh.16.6.6 pr. rinviasse alle costituzioni precedenti accolte in CTh. 16.6 fu Giulio Pace (*Methodicorum ad Iustinianum Codicem libri III. Quibus utilissimi iuris tractatus methodice expositi continetur. Eiusdem de Contractibus tractatus VI*, Lugduni in Bibliopolio Vincentii 1606, lib. I, tit. VI, cap. III, «de poenis anabaptismi» § 13 p. 28.2). Appare condividere quanto sostenuto da Giulio Pace, Mario Fiorentini (*François Baudoïn e gli eretici* cit., 1502) secondo il quale CTh. 16.6.6 pr. si sarebbe limitata a confermare le pene previste nelle precedenti leggi antidonatiste e antinovaziane.

¹⁴ Cfr. a riguardo quanto evidenzia M. FIORENTINI, *François Baudoïn e gli eretici* cit., 1502; ID., *Il giurista e l’eretico* cit., 113 ss.

¹⁵ CTh. 16.5.65.4, che si è avuta già occasione di riportare, cfr. *supra*, nt. 5.

previsto nell'editto di Onorio, al quale si è ritenuto rinviasse¹⁶. L'uso del singolare, però, ossia di *supplicium* anziché *supplicia*, sembrerebbe avallare l'ipotesi di un eguale trattamento sanzionatorio dei due soggetti.

Nel medesimo senso appare deporre pure la costituzione successiva a CTh. 16.6.6, la CTh. 16.6.7, promulgata dallo stesso imperatore a pochissimi giorni di distanza dalla precedente e rivolta al medesimo destinatario, *Anthemius Praefectus Praetorio*. Sebbene mutilo, il provvedimento risulta ribadire i due concetti già evidenziati in CTh. 16.6.6 pr.: innanzitutto chi viene scoperto ad amministrare il secondo battesimo verrà punito «*cum his qui rebaptizantur*», e dunque – sembrerebbe – con la medesima pena; in secondo luogo la punizione del ribattezzato avrà corso solo se questi versi nell'età nella quale il *crimen* può essergli opposto:

CTh. 16.6.7 pr. Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio pp. Nefarios Eunomianorum coetus ac funesta conventicola penitus arceri iubemus: eos, qui episcoporum seu clericorum vel ministrorum nomine usurpato huiusce modi coetibus praesunt quorumve in domibus seu in agris conventicula Eunomianorum celebrantur illicita, si non ab hoc facinore ignorantia defendantur, cum in hoc fuerint scelere deprehensi, stilum proscriptionis incurrere et bonorum amissione coherceri; eos vero, qui fide, ut dictum est, inbutos inmani furore rebaptizare deteguntur, cum his qui rebaptizantur si hac sint aetate, cui crimen possit opponi.... Dat. IIII kal. April. Lucio V. C. cons. (413 Mart. 29).

Infine, a favore di un eguale trattamento sanzionatorio, potrebbe citarsi anche CTh. 16.5.65.4, che si è avuta appena occasione di richiamare, in quanto anche in quel provvedimento Teodosio dispone esplicitamente che ministro e ribattezzato vengano colpiti dalle medesime pene¹⁷.

¹⁶ La differenza tra le due sanzioni è stata evidenziata prima nel testo, v. *supra*, 455.

¹⁷ *Quod qui fecerit vel, cum sit ingenuus, in se fieri passus sit vel factum non detulerit, exilio ac decem librarum auri multa damnabitur, testamenti et donationis faciendae utrique deneganda licentia.*

Da tutto quanto premesso sembrerebbe più probabile ipotizzare che l'inciso «*statuti prioris supplicio*» di CTh. 16.6.6 pr. facesse riferimento ad una costituzione dello stesso Teodosio che avrebbe previsto un'unica sanzione estesa, tramite il richiamo, ad entrambi i soggetti¹⁸.

Passando ora alla seconda differenza evidenziata tra i provvedimenti emanati in Occidente e le due costituzioni di Teodosio, appena sopra riportate va, in prima battuta rilevato che i riferimenti all'età, ricorrenti sia in CTh. 16.6.6 pr. sia in CTh. 16.6.7 non possono intendersi se non come testimonianze dell'introduzione della prassi di impartire il sacramento battesimale sin da piccoli. Soltanto se il primo battesimo fosse stato amministrato in tenera età, infatti, si sarebbe potuta porre la questione appena prospettata e cioè che i ribattezzati versassero in una condizione nella quale si sarebbe dovuta accertare la consapevolezza del *crimen* commesso.

In secondo luogo, ed è questo l'aspetto sul quale vorrei soffermare, infine, l'attenzione, occorre domandarsi: quando il ribattezzato potrà considerarsi *si criminis... per aetatem capax*? Il riferimento riguarda il raggiungimento di un determinato anno di età o il ricorrere di uno sviluppo psico-fisico che permetta di comprendere il reato alla cui commissione il soggetto è stato *persuasum*?

Riguardo al *crimen* di reiterazione del battesimo le fonti giuridiche non sembra diano indicazioni. Le costituzioni che disciplinano questo reato, accolte sia nel Codice Teodosiano sia in quello giustiniano, non ne fanno alcun cenno. D'altra parte, la locuzione utilizzata in CTh. 16.6.6 pr., *si per aetatem capax sit*, fa tendere ad ipotizzare che per la punizione del comportamento occorrerebbe effettuare una verifica caso per caso al fine di stabilire se il ribattezzato abbia consapevolezza del *crimen* commesso.

In questo senso depone soprattutto l'uso, da parte della cancelleria imperiale, del termine *capax*. Vi sono, infatti, tutta una serie di passi della giurisprudenza classica, abbastanza noti, nei quali la locuzione, solitamente preceduta dal genitivo dei criteri di imputazione della responsabilità, ricorre proprio per qualificare l'impubere come responsabile della commissione di delitti o di illeciti pretori.

In altri termini si ritiene *doli capax* o *culpa capax* l'impubere che abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico-psichico, solitamente coincidente con la fase prepuberale (*pubertati proximus*).

¹⁸ Cfr. quanto rilevato alla nt. 11.

Il principio risulta attestato nei frammenti riportati in: D. 47.2.23; D. 9.2.5.2; D. 50.17.111; D. 47.10.3.1; D. 16.3.1.15; D. 14.4.3.2; D. 44.4.4.26¹⁹.

Tra le fonti citate sembrano particolarmente eloquenti al fine di paragonarle al modo di esprimersi di CTh. 16.6.6 pr. due passi di Ulpiano e precisamente:

D. 14.4.3.2 (Ulp. 29 *ad ed.*) Sed et si ipsius pupilli dolo factum sit, si eius aetatis sit, ut doli capax sit, efficere ut teneatur, quamvis scientia eius non sufficiat ad negotiationem. quid ergo est? Scientia quidem tutoris et curatoris debet facere locum huic actioni: dolus autem quatenus noceat, ostendi.

D. 44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*) De dolo autem ipsius minoris viginti quinque annis exceptio utique locum habebit: nam et de pupilli dolo interdum esse excipiendum nequaquam ambigendum, est ex ea aetate, quae dolo non careat. Denique Iulianus quoque saepissime scripsit doli pupillos, qui prope pubertatem sunt, capaces esse.

In entrambi i testi il termine *aetas* non può che essere interpretato nel senso di sottintendere il riferimento ad una fase della crescita nella quale il soggetto è capace di dolo in quanto vicino alla pubertà.

Il primo frammento riguarda la disciplina dell'*actio tributoria*²⁰ e si

¹⁹ Tra i lavori occupatisi delle fonti appena citate cfr. M. KASER, "Gaius und die Klassiker", in ZSS, 70, 1953, 171 ss.; A. BURDESE, *Sulla capacità intellettuale degli impuberes in diritto classico*, in AG, 150, 1956, 27; A. LEBIGRE, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique*, Paris 1967, 30 ss.; C. GIOFFREDI, *Sull'elemento intenzionale nel diritto penale romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 3, Torino 1970, 51 s.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 435 s. e nt. 21; G. PUGLIESE, *Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 4, 1982, 470 e s. nt. 1.

²⁰ Sull'*actio tributoria* tra i contributi più recenti v.: M. MAZZOLENI, *D. 14.4.1.1 e il concetto di merx peculiaris nella disciplina editale dell'actio tributoria*, in *Forum historiae iuris*, 2016. Edizione on line: <http://www.forbistiur.de/2016-11-mazzoleni/>; A. CASSARINO, *El de la actio tributoria en el sistema del los procedimientos concursales romanos*, in *Revista de Derecho de la Universita Católica de Notre*, 23/2, 2016, 243 ss.; T. CHIUSI, *Actio de in rem verso; Actio de peculio; Actio exercitoria; Actio institoria; Actio quod iussu; Actio tributoria; Actiones adiecticiae qualitatis*, in HAS, Band 1, Stuttgart 2017; A. CASSARINO, *Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine*, Torino 2018.

precisa che se il pupillo abbia agito con dolo e si trovi in quella fase della crescita nella quale sia capace di dolo deve considerarsi responsabile anche se la sua *scientia* non è considerata sufficiente per lo svolgimento di attività negoziali, nella fattispecie consistenti nell'esercizio di un'impresa²¹.

Il secondo frammento riguarda invece l'*exceptio doli*²² e parimenti si evidenzia che il pupillo possa essere ritenuto responsabile se versi in quell'età nella quale il dolo non manchi perché, come spessissimo ha affermato Giuliano²³, i pupilli che siano prossimi alla pubertà sono capaci di dolo²⁴.

Dunque per i giuristi vi è un periodo della vita, un'*aetas* in cui si diventa *doli capaces*, periodo che non risulta corrispondere al compimento di un'età precisa ma piuttosto ad un arco temporale di riferimento coincidente con l'avvicinarsi alla pubertà.

Indubbiamente nel linguaggio della cancelleria imperiale usato in

²¹ Molto interessante qui la distinzione che Ulpiano opera sui due piani, quello riguardante la *scientia* indispensabile per l'esercizio dell'impresa esercitata nella fattispecie dal tutore (come il giurista avverte subito dopo) e quello relativo al comportamento doloso tenuto dall'impubere, rispetto ai quali vien fatta una diversa valutazione della capacità del pupillo. Il passo riportato insieme al frammento precedente, D. 14.4.3.1, è stato particolarmente discusso in relazione al problema della responsabilità del pupillo per dolo del tutore, per un quadro della letteratura in argomento cfr. T. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto «De tributaria actione»*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, Storiche e Filologiche*, Roma 1993, 373 nt.75.

²² Per l'esegesi del passo cfr. M. TALAMANCA, *La responsabilità del pupillo nei limiti dell'arricchimento*, in *Labeo*, 10, 1964, 85 ss., cui adde A.S. GIUMELI, *Quia nec natura debet. Una riflessione di Nerazio sulla solutio del pupillo*, in *RIDA*, 57, 2010, 238 s. Sull'*actio de dolo* in generale: M.F. CURSI, *Eredità dell'actio de dolo e il problema del danno meramente patrimoniale*, Napoli 2008; ID., *Les paradoxes de la typicité du système romain: l'exemple de la protection extracontractuelle du dommage*, in *RHD*, 92, 2014, 1 ss.; P. LAMBRINI, *Assoluzione ingiusta, 'actio de dolo malo' ed 'ex integro agere'*, in *'Res iudicata'*, Tomo II, a cura di L. GAROFALO, Napoli 2015, 227 ss.; ID., *Raggio colposo e actio de dolo malo*, in *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali*, a cura di L. GAROFALO, Torino 2015, 271 ss.; P. LAMBRINI, *Strutture giuridiche romane e diritto privato europeo*, Napoli 2019, 100 ss.; J.D. HARKE, *Actio de dolo. Arglistklage im römischen Recht* [Schriften zur Rechtsgeschichte, 190], Berlin 2020, 1 ss.

²³ Che si trattasse di un'opinione di Giuliano lo aveva già evidenziato, a suo tempo, A. BURDESE, *Sulla capacità intellettuale degli impuberes* cit., 33.

²⁴ Il principio è ribadito nelle fonti citate, appena sopra, nel testo.

CTh. 16.6.6 pr. il termine *capax* ricorre senza venir specificato da un criterio di imputazione della responsabilità, come invece accade nei passi dei giuristi, e parimenti anche l'*aetas* cui ci si riferisce non viene collegata esplicitamente al periodo prepuberale come nelle fonti giurisprudenziali sopra riportate. La sensazione è che in quel linguaggio si sia verificata una “crasi”, nel senso che ormai è sufficiente utilizzare una breve locuzione, appunto *per aetatem capax*, per indicare un concetto che prima veniva espresso in modo più articolato, richiedendo maggiori precisazioni.

In altri termini mentre i giuristi ancoravano la responsabilità dell'impubere al criterio della *doli capacitas*, a sua volta precisato dall'essere l'autore del fatto *pubertati proximus*, la cancelleria imperiale opera una doppia sintesi²⁵. Da un lato il termine *capax* perde in CTh. 16.6.6 pr. un genitivo che rinvii al criterio di imputazione della responsabilità. Dall'altra, pure l'*aetas*, che rende il soggetto *capax*, non risulta ulteriormente specificata. Il termine non può indicare tuttavia altro che la fase prepuberale. Questo credo possa trovare conferma nella circostanza per la quale non può porsi un problema di valutazione della *capacitas* con riguardo ad un periodo della vita diverso da quello dell'età prossima alla pubertà. Almeno non sembra che dalle fonti giuridiche traspaiano indizi nel senso che la questione sia mai stata posta con riferimento ad altre fasi della vita.

Va rilevato però che la locuzione *per aetatem capax* ricorre solo in CTh. 16.6.6 pr., dunque non abbiamo altri riscontri.

Un indizio a favore di quanto appena evidenziato, però, potrebbe probabilmente trarsi da un rescritto di Alessandro Severo, riportato in:

C. 9.47.7 Imp. Alexander A. Isidoro. Impunitas delictis propter aetatem non datur, si modo in ea quis sit, in quam crimen quod intenditur cadere potest. PP. VIII kal. Sept. Juliano et Crispino cons. [a. 224]

²⁵ Sulla circostanza che il linguaggio della cancelleria imperiale presupponeva ed era influenzato dal vocabolario creato dai giuristi cfr. AA.VV. *Le strutture nascoste della legislazione tardo antica*, a cura di D. MANTOVANI, Bari-Santo Spirito 2016, in particolare v. tra i contributi ivi contenuti quelli di D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, 41, e di S. PULIATTI, *Pensiero classico e legislazione tardoantica. Profili di indagine*, 49 ss.

Il provvedimento imperiale sembrerebbe esprimere un principio di carattere generale²⁶: l'impunità dai delitti non può essere concessa a causa dell'età purché (a condizione che) uno versi in quell'età nella quale può incappare nel *crimen* che gli viene contestato²⁷. Il criterio

²⁶ Che la costituzione appena riportata appaia esprimere un principio di carattere generale lo aveva a suo tempo affermato già Contardo Ferrini (in *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, in *Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*, dir. da E. PESSINA, Milano 1902, 64 s.), secondo il quale Alessandro Severo avrebbe affermato «che l'età per sé (sic!) stessa non è motivo di impunità se non in quanto sia tale da non ammettere il reato di cui si tratta». Secondo Ferrini all'epoca di Alessandro Severo se si fosse trattato di delitti privati la capacità a delinquere sarebbe stata riconosciuta agli *infantia maiores* mentre per i reati pubblici l'imputabilità sarebbe scattata con la pubertà, e questa sarebbe stata la regola sottintesa dal provvedimento. Altri autori, tra cui Mommsen (*Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 76), invece, hanno ritenuto di poter dedurre da C. 9.47.7 che si sarebbe dovuto valutare per i singoli delitti se l'agente avesse avuto l'età sufficiente per il relativo discernimento. Per Ferrini quanto sostenuto da Mommsen non potrebbe condividersi perché l'imperatore avrebbe avuto interesse solo a riprodurre regole precise e ben note. Sommessamente l'interpretazione del provvedimento proposta dall'illustre maestro tedesco, oltre ad esprimere una regola chiara, appare essere molto più vicina a quanto traspare dalle fonti sulla responsabilità penale dell'impubere per esempio nell'epoca classica, come può desumersi da I. ALTEA, *La responsabilità dell'impubes 'doli capax' nel diritto criminale del Principato*, in *Filia. Scritti per Gennaro Franciosi*, 1, a cura di F.M. D'IPPOLITO, Napoli 2007, 77 ss. Anche secondo quest'ultimo studioso, infatti, l'intervento di Alessandro Severo potrebbe «rappresentare la compiuta cristallizzazione di una lenta e complessa attività giurisprudenziale diretta a delimitare e circoscrivere l'ambito soggettivo di punibilità» (op. ult. cit., 124).

²⁷ La circostanza che in C. 9.47.7 fossero utilizzati in modo indistinto i termini *delictum* e *crimen* aveva portato Albertario (*Delictum e crimen nel diritto romano-classico e nella legislazione giustiniana*, Milano 1936, 13 ss.; ID., *Infanti proximus e pubertati proximus (A proposito di un recente studio)*, in *Studi di diritto romano*, 1, Milano 1933, 90 nt. 1 e 92 nt. 1) ad ipotizzare che la preposizione condizionale (*si modo cadere potest*) fosse un'aggiunta post-classica risalente al periodo in cui al primo dei due termini (*delictum*) venne attribuito anche il significato di atto illecito punito con pena pubblica o di atto illecito in generale. L'alterazione proposta è stata condivisa da Perrin (*La responsabilité delictuelle de l'impubère en droit romain classique*, in *Annales Universitatis Saraviensis*, 3, 1954, 242 s.; ID., *Le caractère subjectif de la répression pénale dans les XII Tables*, in *RHDFE*, 29, 1951, 382 nt. 1). Secondo l'opinione ormai maggioritaria, però, l'uso di *delictum* nel senso anzidetto è attestato già in epoca classica matura (sul punto cfr., tra gli altri, F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in *Apollinaris*, 1937, 432 nt. 36; G. SEGRÈ, *Obligatio, obligare, obligari nei testi della giurisprudenza classica e del tempo di Diocleziano*,

indicato sembrerebbe adottare la regola secondo la quale l'età punibile potrebbe variare in base al reato commesso. In effetti la maturità richiesta per percepire il disvalore di un determinato *crimen* potrebbe essere diversa da quella necessaria per comprendere quello di un'altra fattispecie criminosa. Sembrerebbe, dunque, che la valutazione circa il ricorrere della responsabilità debba accertarsi in concreto, considerando il tipo di reato. Per concedersi l'impunità in conseguenza dell'età, dunque, deve trattarsi di un *crimen* che non permetteva a chi l'ha compiuto di intenderne il disvalore proprio in considerazione della sua immaturità²⁸.

In altri termini il principio espresso nella costituzione di Alessandro Severo sembrerebbe confermare il significato attribuito alla locuzione ricorrente in CTh. 16.6.6 pr. secondo la quale il ribattezzato potrà considerarsi responsabile e dunque soggetto a sanzione solo ove si valuti in concreto che versi in una età idonea a comprendere il *crimen* al quale è stato *persuasum*.

in *Studi Bonfante*, 3, Milano 1929, 589 s.) e ciò ha permesso di fugare i dubbi sull'autenticità dell'ultima parte del rescritto in esame. D'altronde, come ha notato Altea (in *La responsabilità dell'impubes 'doli capax'* cit., 124) il riferimento all'*aetas* della premessa «risulterebbe eccessivamente vago» se non fosse seguito da una proposizione indicante un criterio che consenta di comprendere a quale periodo della vita si intenda far riferimento.

²⁸ Nonostante vi sia stato chi come Perrin (*La responsabilité penal du mineur de vingt-cinq ans en droit romain*, in *Mélanges Piganiol*, 3, 1966, 1463 nt. 1) abbia sostenuto che il rescritto in esame sottintenda il riferimento esclusivamente ai minori dei venticinque anni e non agli impuberi, sembra forse più condivisibile l'opinione di quegli autori secondo i quali l'*aetas* in C. 9.47.7 implicitamente richiami la fase prepuberale. In tal senso si è espresso Altea, secondo il quale quanto disposto in C. 9.47.7 consentirebbe di concentrare l'attenzione sugli *impuberes* e tra questi su coloro per i quali risulta possibile e necessaria un'indagine in ordine alla maturità psichica raggiunta: gli *infantia maiores*. La soluzione prospettata troverebbe riscontro anche nei Basilici ove la costituzione è riferita ai *pubertati proximi* (così in *La responsabilità dell'impubes 'doli capax'* cit., 124 e nt. 121). Già Burdese (*Sulla capacità intellettuale degli impuberes* cit., 50) aveva a suo tempo rilevato che dal rescritto in esame sembrerebbe trasparire il regime classico riguardante gli impuberi; l'eccezione al principio dell'irresponsabilità, infatti, potrebbe ritenersi introdotto in tema di omicidio, considerata la particolare natura del reato, mentre andrebbe esclusa per i reati di falso che richiedono una ben maggiore consapevolezza.

SINTESI

Dopo aver evidenziato il trattamento sanzionatorio previsto dalle costituzioni accolte nel titolo 16.6 del Teodosiano, ci si concentra su quello sancito in CTh. 16.6.6 pr. Il provvedimento dispone la punibilità del ribattezzato a condizione che per età sia capace di commettere il crimine (*si... criminis per aetatem capax sit*). Il contributo si propone di verificare il significato di tale locuzione anche alla luce di alcuni passi della giurisprudenza classica che risulta subordinare, in diverse fattispecie delittuose, la responsabilità dell'impubere al suo essere *doli* o *culpae capax*.

PAROLE CHIAVE

Doli capax – Età imputabile – Responsabilità impubere.

ABSTRACT

After having evidenced the sanctioning treatment foreseen by the constitutions accepted in the title 16.6 of the Theodosian Code, the focus is directed on what is enshrined in CTh. 16.6.6 pr. The measure establishes the criminal liability of the renamed as long that for his age he would be able to commit the crime (*si... criminis per aetatem capax sit*). The intervention purposes to verify the meaning of this locution even in light of the steps of the classic law that results in subordinating, in some criminal cases, the responsibility of the impubere to his being *doli* or *culpae capax*.

KEYWORDS

Doli capax – Attributable age – Criminal liability.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net